



UNTERNEHMERVERBAND SÜDTIROL  
ASSOIMPRENDITORI ALTO ADIGE

# STATUTO\*

**Dell' ASSOIMPRENDITORI ALTO ADIGE**

**(approvato dall'Assemblea straordinaria del 25.11.2015)**

**Bolzano 25/11/2015**

\* *Testo giuridicamente di riferimento, approvato da Confindustria*

## ART. 1

**Costituzione - Sede** - E' costituita con sede in Bolzano, l'ASSOIMPREDITORI ALTO ADIGE, di seguito anche "Associazione".

Essa può costituire Uffici in altre località della Provincia.

L'Associazione aderisce alla "Confindustria" e, in dipendenza di ciò, ne adotta i segni distintivi accanto al proprio logo ed assume il ruolo di componente del sistema della rappresentanza delle imprese di beni e/o servizi ed acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per se stessa e per i propri associati.

L'Associazione inquadra le imprese della Provincia di Bolzano, come previsto dal successivo art. 3, indipendentemente dal gruppo linguistico di appartenenza dei rispettivi titolari o legali rappresentanti.

Gli obiettivi e le strategie perseguiti dall'Associazione e dagli Imprenditori associati si ispirano agli ideali di una società moderna ed avanzata di respiro europeo; tale spirito viene perseguito con unitarietà e rispetto della rappresentanza e delle istanze di tutti i gruppi linguistici. Nella composizione degli organi direttivi dell'Associazione verrà assicurato, dal Presidente, un equilibrio ragionevolmente paritario e democratico.

## ART. 2

**Scopi** - L'Associazione non ha fini di lucro e si propone, nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione di ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema, i seguenti scopi:

1. stimolare la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori nel contesto di una libera società in sviluppo;
2. promuovere nella società coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità;
3. Rappresentare ed assistere nei limiti del presente Statuto le imprese associate nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali, sociali ed ambientali della Provincia, e con ogni altra componente della società;
4. concorrere e promuovere con le istituzioni e le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali, spirito e forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e di sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
5. aderire ad Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari ed internazionali, costituendo delegazioni o uffici distaccati stabilendone organizzazione e compiti;
6. assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;
7. fornire informazioni, assistenza professionale e consulenza agli associati relativamente ai problemi generali della imprenditorialità e delle imprese, attraverso lo svolgimento delle seguenti funzioni ed attività:
  - a) disciplinare i rapporti di lavoro coi lavoratori dipendenti dalle Imprese associate anche mediante assistenza e stipulazione di contratti collettivi di lavoro;
  - b) esaminare e trattare, in sede sindacale, le controversie collettive ed individuali di lavoro concernenti le Imprese associate;
  - c) portare il proprio contributo di esperienza e di conoscenza delle condizioni locali nell'elaborazione delle norme di legge o aventi efficacia di legge che possano riguardare le questioni attinenti all'industria e all'economia in generale;
  - d) provvedere alla rilevazione di dati statistici nell'interesse delle Imprese associate e nei limiti dei fini statutari; tutti i dati raccolti saranno tenuti riservati e, qualora necessario, utilizzati solo in forma riassuntiva e senza indicazione delle singole fonti;
  - e) fare opera di conciliazione sul terreno economico nell'eventualità di contrasti di interesse tra aziende o gruppi di aziende appartenenti a diverse categorie;
  - f) nominare i rappresentanti in tutti gli enti, organi o commissioni in cui la rappresentanza degli interessi dell'Associazione sia richiesta o consentita;
  - g) favorire o promuovere, in armonia con la struttura confederale, iniziative dirette alla tutela collettiva degli interessi economici generali degli associati, anche partecipando eventualmente a quelle assunte da altri enti e favorendo pubblicazioni, convegni e manifestazioni;

- h) adempiere a tutti gli altri compiti particolari che venissero deliberati di volta in volta dall'Assemblea generale dei soci e compiere infine tutti quegli atti e svolgere quelle attività che appaiono rispondenti al raggiungimento dello scopo sociale;
- j) promuovere sinergie tra le componenti del Sistema;
- k) attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
- l) dotarsi di adeguati strumenti d'ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Ferma restando l'assenza di scopi di lucro, l'Associazione può, peraltro, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

L'Associazione é apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria indipendenza. Essa adotta il Codice etico di Confindustria e i valori associativi di Confindustria, ispirando ad essi le proprie azioni ed i propri comportamenti ed impegnando gli associati alla loro osservanza.

### **ART. 3**

**Soci** - Possono aderire ad Assoimprenditori Alto Adige le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi che abbiano un'organizzazione complessa e che:

- a) siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Assoimprenditori Alto Adige, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi;
- d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Le imprese con i requisiti di cui al primo comma sono inquadrare nelle categorie dei soci effettivi e dei soci ordinari di territorio a seconda delle diverse caratteristiche.

**Sono soci effettivi:**

- le imprese che abbiano un'Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria con sede legale nel territorio della provincia di Bolzano o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della predetta provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito. Per l'ammissione delle imprese cooperative è richiesto il preventivo parere favorevole di Confindustria;
- le imprese il cui rapporto contributivo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

**Sono soci ordinari di territorio:**

- le imprese che non abbiano una corrispondente Associazione o Federazione di settore aderente a Confindustria, con sede legale nel territorio della provincia di Bolzano o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della suddetta provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito.

**Sono soci aggregati:**

- le realtà imprenditoriali che non possiedano i requisiti per essere inquadrare come soci effettivi o soci ordinari di territorio, che presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarietà, o raccordo economico con quelle di cui alle due precedenti tipologie.

Le imprese che hanno i requisiti dei soci effettivi non possono essere associate come soci ordinari di territorio o soci aggregati.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro Imprese aderenti ad Assoimprenditori Alto Adige e nel Registro Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

### **ART. 4**

**Domande di ammissione** - Le domande di ammissione a socio devono contenere la espressa dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi competenti dell'Associazione. Le domande di ammissione sono approvate dal Consiglio di Presidenza e ratificate nella prima riunione successiva del Consiglio Generale. Il Consiglio di Presidenza accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione dei soci effettivi e a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti quelle dei soci ordinari di territorio e dei soci aggregati.

In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza l'impresa può richiedere un riesame della domanda da parte del Consiglio Generale il quale decide in modo inappellabile.

## **ART. 5**

### **Diritti e Doveri –**

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza a Assoimprenditori Alto Adige e al Sistema. Partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

I soci ordinari di territorio hanno gli stessi diritti dei soci effettivi con esclusione della capacità di elettorato passivo per le cariche di Presidente, Vice Presidente dell'Associazione ed incarichi, anche di rappresentanza esterna, di livello confederale.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo solo negli organi delle articolazioni interne merceologiche e territoriali.

Tutti i soci, inoltre, hanno diritto:

- di avere attestata la partecipazione al Sistema attraverso dichiarazioni di appartenenza predisposte dall'Associazione alla firma del Presidente;
- di utilizzare il Logo e i segni distintivi del sistema confederale secondo le disposizioni di Confindustria.

I soci, con l'adesione all'Associazione, si impegnano:

- a) ad osservare le norme statutarie e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione in base al presente Statuto;
- b) a seguire le direttive emanate dall'Associazione per la tutela degli interessi collettivi degli associati, astenendosi da ogni iniziativa in contrasto con tali direttive;
- c) a fornire tutti gli elementi, i dati e le notizie che venissero richiesti dalla Associazione nell'ambito delle sue attribuzioni statutarie;
- d) a pagare i contributi associativi deliberati dagli organi statuari competenti.
- e) ad uniformarsi al Codice Etico confederale e ai valori associativi di Confindustria adottando nella vita associativa e nell'attività di impresa comportamenti coerenti con i relativi dettami.
- f) non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati dall'Associazione ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- g) fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

## **ART. 6**

**Durata dell'adesione** - L'adesione all'Associazione ha decorrenza dal giorno della delibera del Consiglio di Presidenza e ed ha termine al 31 dicembre del secondo anno solare successivo; essa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se non viene disdetta a mezzo di lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso.

Le aziende aventi sede all'esterno del territorio ma con attività temporanea nella Provincia Autonoma di Bolzano, rimangono associate ed obbligate al pagamento dei contributi limitatamente al periodo della loro attività nella Provincia Autonoma di Bolzano.

## **ART. 7**

**Perdita della qualità di socio** - La qualità di socio si perde per i seguenti motivi:

- 1) per dimissioni volontarie, nei termini e nelle modalità dell'articolo precedente;
- 2) recesso del socio per voto contrario a modifiche statutarie;
- 3) per cessazione dell'attività esercitata;
- 4) per radiazione, a causa di morosità;
- 5) per espulsione, ai termini dell'articolo seguente.

## **ART. 8**

**Provvedimenti disciplinari** - Il Consiglio Generale decide in materia di responsabilità e di disciplina degli associati, qualora questi non assolvano agli obblighi statutari.

I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati dal Consiglio Generale sono i seguenti:

- a) censura del Presidente;
- b) sospensione dell'impresa associata;
- c) decadenza dagli organi associativi;
- d) espulsione dell'impresa dall'Associazione;
- e) radiazione del rappresentante in Associazione.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Provvisori nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

## **ART. 9**

**Contributi associativi** - I contributi associativi sono costituiti dalle quote di ammissione, dai contributi annui ordinari e da quelli integrativi.

Le misure delle quote di ammissione e dei contributi annui ordinari, nonché le modalità di riscossione, sono deliberate dalla Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Generale, in rapporto alle esigenze di bilancio e al gettito globale dei contributi. I contributi integrativi possono essere deliberati in qualsiasi momento dall'Assemblea delle Sezioni merceologiche per esigenze o per servizi particolari che interessano le singole categorie.

Per esigenze di carattere generale potranno essere deliberati dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Generale, anche contributi straordinari.

Durante la vita dell'organizzazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

I contributi e le quote versate di cui al primo comma non sono rivalutabili né trasmissibili nei confronti di altri soci o terzi.

Il Consiglio Generale può disporre per singoli casi aziendali motivati da eventi eccezionali e documentati, una riduzione straordinaria e temporanea del contributo dovuto. Le relative delibere devono essere assunte con la maggioranza di almeno i due terzi di tutti i componenti.

Il socio aggregato è tenuto al pagamento di un contributo associativo annuale di base deliberato dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio Generale, oltre ad un contributo aggiuntivo, deliberato dal Consiglio Generale in funzione dei servizi richiesti e definito in apposita convenzione.

#### **ART. 10**

**Organi dell'Associazione** - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- e) il Presidente;
- f) i Revisori contabili;
- g) i

Probiviri.

#### **ART. 11**

**L'Assemblea Generale** - L'Assemblea Generale, di seguito anche "Assemblea", è formata da tutti i soci in regola al 31/12 dell'anno precedente con il versamento dei contributi.

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno. L'Assemblea Generale si riunisce in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Generale dell'Associazione, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due Sezioni e/o Comprensori ovvero da un quinto dei soci, conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta con avviso da spedire almeno dieci giorni prima della data della riunione, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con preavviso di almeno tre giorni alternativamente mediante pec, mail, o altra comunicazione equivalente.

L'Assemblea sarà valida in prima convocazione quando siano presenti tanti associati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti; trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso di convocazione, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei voti degli associati intervenuti.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti, non tenendosi calcolo degli astenuti e dei voti nulli. Esse vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Alle votazioni per le elezioni delle cariche associative si procede per scrutinio segreto.

Ogni azienda ha diritto ad un numero di voti in proporzione ai contributi versati di competenza per il penultimo anno precedente a quello in cui si svolge l'assemblea.

I voti vengono attribuiti secondo i seguenti criteri:

cinque voti per ogni azienda fino al contributo minimo; oltre questo, un voto ogni Euro 800,00. Ai soci ordinari e aggregati di territorio sono attribuiti 5 voti.

E' ammessa la facoltà di delegare i voti spettanti ad ogni singola azienda, ma ogni partecipante non può avere più di una delega.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

## **ART. 12**

**Compiti dell'Assemblea** - Spetta all'Assemblea di:

- a) deliberare sui resoconti morali e finanziari del Presidente;
- b) approvare il bilancio annuale dell'Associazione;
- c) eleggere ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio Generale, il Presidente dell'Associazione e, contestualmente, i quattro Vicepresidenti;
- d) eleggere ogni quadriennio pari i Revisori contabili;
- e) eleggere ogni quadriennio pari i Probiviri;
- f) eleggere ogni quadriennio pari 12 membri del Consiglio Generale.
- g) deliberare sulle modifiche allo Statuto dell'Associazione con verbale redatto da notaio, con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentano almeno il 15% dei voti totali esercitabili;
- h) deliberare su ogni oggetto che venga sottoposto al suo esame dal Consiglio Generale;
- i) esaminare i problemi di importanza fondamentale interessanti l'industria e l'organizzazione dell'Associazione per stabilire le direttive di massima da tenere presenti nello svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- j) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;

## **ART. 13**

**Il Consiglio Generale** - Il Consiglio Generale, di seguito anche "Consiglio", è composto dai membri del Consiglio di Presidenza, dal Presidente del Collegio dei Costruttori, dai Presidenti delle Sezioni di categoria e dai membri aggiunti, nonché dai Rappresentanti dei gruppi merceologici non costituiti in Sezioni.

Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio Generale con diritto di voto, i Rappresentanti di comprensorio, i 12 membri nominati dall'Assemblea e i due membri nominati dal Presidente.

Ai fini di cui al primo comma le diverse categorie non costituite in Sezioni sono raggruppate per grandi settori e le imprese ad essa appartenenti sono convocate in Assemblea di settore per le elezioni dei rappresentanti di categoria; questi, assieme ai rappresentanti previsti nei commi 1 e 2, devono essere in numero tale da non superare, per l'intero Consiglio Generale, il numero di 55 consiglieri. A tali effetti, si applica il criterio previsto alla lettera d) dell'art. 26, per l'elezione dei membri aggiunti.

I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

Alle riunioni del Consiglio Generale sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i Probiviri, i Revisori contabili e gli ulteriori Past President, se espressione di impresa regolarmente iscritta e non ricoprenti incarichi politici di contenuto elettivo e non.

## **ART. 14**

**Convocazione - Riunioni - Funzionamento del Consiglio Generale** - Il Consiglio Generale si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente stesso o lo richieda un quarto dei componenti il Consiglio medesimo.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi; gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, il giorno, e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a tre giorni e la convocazione sarà fatta alternativamente mediante pec, mail o altra comunicazione equivalente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri oltre il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente; per le delibere relative al punto d) dell'art. 15 è chiesta la maggioranza di due terzi.

Trascorsa un'ora da quella fissata dell'avviso di convocazione, il Consiglio si intenderà regolarmente costituito, qualunque sia il numero dei membri presenti. Per la deliberazione concernente la designazione del Presidente di cui alla lett. b) dell'art. 15, è in ogni caso richiesta la presenza di cui al quarto comma del presente articolo. Per le deliberazioni concernenti cariche associative è obbligatoria la votazione per scrutinio segreto.

#### **ART. 15**

**Compiti del Consiglio Generale**- Spetta al Consiglio Generale di:

- a) esaminare ogni questione di carattere generale e deliberare su ogni questione che riguarda gli interessi di due o più Sezioni per confermare ed armonizzare nei limiti del possibile eventuali interessi contrastanti;
- b) proporre il Presidente dell'Associazione scelto tra i candidati indicati dalla Commissione di Designazione;
- c) designare i quattro Vicepresidenti su proposta del Presidente;
- d) proporre all'assemblea generale i contributi dovuti dai soci, il contributo di base dovuto dai soci aggregati, misura e modalità di riscossione degli stessi nonché deliberare il contributo aggiuntivo dovuto dai soci aggregati;
- e) adempiere a tutte le altre funzioni che gli siano deferite dalla legge e dal presente Statuto;
- f) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- g) deliberare le sanzioni ai sensi dell'art. 8;
- h) eleggere la Commissione di Designazione di cui all'art. 20;
- i) nomina su designazione dei singoli comprensori dei membri del Comitato della Piccola Impresa; j) ratificare le domande di adesione dei nuovi soci;
- k) pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
- l) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche dello statuto;

#### **ART. 16**

**Il Consiglio di Presidenza** - è composto come segue: dal Presidente, dai quattro Vicepresidenti, dall'ultimo Past President, purché espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici, dal rappresentante della piccola Impresa e dal Presidente dei Giovani Imprenditori.

#### **ART. 17**

**Compiti del Consiglio di Presidenza**- Il Consiglio di Presidenza ha il compito di:

- a) curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio Generale;
- b) provvedere alla gestione economica-finanziaria dell'Associazione;
- c) costituire particolari uffici o servizi nell'interesse e a vantaggio dei soci;
- d) deliberare gli ordinamenti e gli organici del personale della Associazione e la nomina del Direttore;
- e) provvedere alla designazione e alla nomina dei rappresentanti dell'Associazione in tutti gli Enti e Organi in cui sia richiesta la rappresentanza dell'Associazione, assicurando un'opportuna rotazione tra persone e comprensori;
- f) predisporre il bilancio preventivo nonché a fine esercizio il consuntivo annuale da sottoporre entrambi all'Assemblea generale, previa approvazione del Consiglio Generale;
- g) prendere, infine, ogni altro provvedimento che non sia di competenza degli altri organi e che sia ad essa sottoposto dal Presidente.
- h) deliberare sulle domande di ammissione a socio ai sensi degli artt. 4 e 23, ultimo comma.

Il Consiglio di Presidenza ha facoltà di delegare al Presidente o ad uno o più membri parte dei poteri e delle attribuzioni che ad essa competono.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione, che la presiede, ogni 40 giorni ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente e lo richieda un quarto dei componenti la Giunta medesima.

Per le modalità della convocazione e la validità delle adunanze e delle deliberazioni vale quanto previsto all'art. 14.



## **ART. 18**

**Il Presidente** - Il Presidente viene eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale e dura in carica 4 anni. Il Consiglio Generale propone il candidato che ha ottenuto la metà più uno di voti espressi dal Consiglio Generale regolarmente costituito. Non può essere rieletto.

Egli rappresenta l'Associazione e sovrintende all'andamento della stessa.

Se assente, viene sostituito dal Vice Presidente più anziano di età; in caso di prolungata assenza il Presidente potrà delegare tutti i propri poteri ad uno dei Vice Presidenti. Qualora lo ritenga, il Presidente può altresì delegare ai Vice Presidenti l'assolvimento di particolari specifici incarichi che rientrano nella sua competenza. In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Spetta in particolare al Presidente:

- a) di rappresentare l'Associazione nei confronti dei terzi e in qualunque sede giudiziaria ed amministrativa;
- b) di convocare l'Assemblea, il Consiglio di Presidenza, il Consiglio Generale, stabilendo l'ordine del giorno della riunione;
- c) di assumere e licenziare il personale, sentito il Consiglio di Presidenza;
- d) di vigilare sul funzionamento dei servizi dell'Associazione e su tutti gli atti amministrativi sottoscrivendoli unitamente al Direttore;
- e) di curare che sia predisposto lo schema del bilancio annuale dell'Associazione;
- f) di nominare due membri del Consiglio Generale

In caso di urgenza il Presidente esplora il potere del Consiglio di Presidenza. I provvedimenti in tal modo adottati dovranno essere sottoposti al Consiglio di Presidenza nella riunione successiva.

## **ART. 19**

**Vicepresidenti** - I Vicepresidenti, in numero di quattro, sono eletti ogni quattro anni dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale. Sono rieleggibili per un ulteriore mandato consecutivo.

I Vicepresidenti scadono con il Presidente in carica all'atto delle rispettive nomine; in caso di cessazione del Presidente, per motivo diverso dalla scadenza, con la nomina del suo successore.

## **ART. 20**

**Commissione di Designazione** - Ai fini di esperire in via riservata, in occasione della nomina del Presidente, la più ampia consultazione degli associati, è la Commissione di Designazione composta da tre membri, di diritto gli ultimi 3 Past Presidenti purché espressioni di imprese regolarmente iscritte e che non ricoprano incarichi politici di contenuto elettivo e non. La Commissione deve insediarsi 4 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente. Le consultazioni della Commissione hanno una durata da 2 a 6 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nelle prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni,

comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

## **ART. 21**

**Revisori contabili** - L'Assemblea ordinaria elegge, ogni quadriennio pari a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell'Associazione, in una lista di almeno sette candidati.

La carica di Revisore contabile è incompatibile con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente, Vicepresidente e cariche analoghe di altra organizzazione confederale.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

## **ART. 22**

**Probiviri** - L'Assemblea di ogni quadriennio pari elegge, a scrutinio segreto, sei Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un altro mandato.

La carica di Probiviro è incompatibile con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente, Vicepresidente e cariche analoghe di altra organizzazione confederale.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione. Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa. La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Probiviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza. Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente. A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i sei Probiviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i sei Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Bolzano che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri

sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi. Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 45 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria. In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse. L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni ed alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse. Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i sei Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari. L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale. I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

#### **ART. 23**

**Sezioni** - I soci sono suddivisi per categoria di attività e nell'ambito delle attività per lavorazione. Possono essere costituiti gruppi merceologici e per un adeguato numero di imprese Sezioni. La costituzione di Sezioni e di eventuali gruppi merceologici viene proposta dalle aziende interessate e deliberata dal Consiglio Generale dell'Associazione. Le Sezioni di categoria, quali organi dell'Associazione, perseguono il raggiungimento dei fini statutari nell'ambito della particolare attività per cui sono costituite, in modo che in ciascuna di esse si esprima nella forma più diretta ed efficace la volontà delle imprese che le formano.

E' facoltà del Consiglio di Presidenza deliberare sull'ammissione dell'inquadramento del singolo socio a più di una categoria o sezione; in tal caso i diritti del socio sono esercitati in misura proporzionale nell'ambito di ciascuna categoria o sezione. Le relative deliberazioni sono assunte sulla base di apposito regolamento interno emanato dallo stesso Consiglio di Presidenza.

#### **ART. 24**

**Costituzione delle Sezioni e del Collegio dei Costruttori Edili** - La costituzione delle Sezioni avviene dietro richiesta delle imprese interessate e su di essa delibera il Consiglio Generale dell'Associazione, il quale, previo parere degli Organi della Sezione o delle Sezioni interessate, ha pure facoltà di fondere due o più Sezioni già costituite oppure di approvarne la suddivisione in conformità alle esigenze organizzative.

In base all'accordo quadro, stipulato il 25/3/1992 tra Confindustria ed ANCE, nell'ambito dell'Associazione è costituito il Collegio dei Costruttori Edili ed Affini, al quale aderiscono le imprese edili ed affini associate.

Il Collegio ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso dell'industria edilizia e di tutelare i diritti e gli interessi professionali degli imprenditori edili associati.

Il Collegio, che per il settore edile assolve ed assorbe le funzioni di sezione, è retto da apposito Statuto.

I rapporti tra l'Associazione ed il Collegio e tra i rispettivi soci sono disciplinati con apposito Accordo, stipulato tra le parti.

## **ART. 25**

**Organi della Sezione** - Le Sezioni esplicano la loro attività a mezzo dei seguenti organi:

- a) l'Assemblea di Sezione;
- b) il Consiglio di Sezione;
- c) il Presidente di Sezione o il suo Vicepresidente.

## **ART. 26**

**Assemblea di Sezione** - L'Assemblea di Sezione é costituita da tutti i soci appartenenti alla Sezione stessa ed é convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente della Sezione ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Sezione lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei soci della Sezione.

Ciascun socio ha diritto a tanti voti quanti gliene sono stati o dovrebbero essergli attribuiti per la partecipazione all'Assemblea Generale dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione.

L'Assemblea di Sezione:

- a) approva l'attività svolta dalla Sezione;
- b) delibera su quanto riguarda gli interessi del settore;
- c) elegge il Presidente, il Vicepresidente e il Consiglio della Sezione;
- d) nomina nel Consiglio Generale dell'Associazione i membri aggiunti. Questi vengono assegnati alla sezione in proporzione diretta al numero dei voti spettanti alla stessa in occasione dell'Assemblea generale dell'Associazione.

## **ART. 27**

**Consiglio di Sezione** - Il Consiglio della Sezione provinciale é composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea in base al numero degli iscritti e ad eventuali particolari esigenze organizzative della Sezione stessa.

Il Consiglio di Sezione si riunisce ordinariamente su convocazione del Presidente della Sezione almeno una volta ogni tre mesi ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente della Sezione o lo richieda un quarto dei suoi componenti. Il Presidente dell'Associazione ha facoltà di convocare direttamente il Consiglio di Sezione ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Spetta al Consiglio:

- a) di coadiuvare il Presidente della Sezione nello svolgimento delle sue attività;
- b) di deliberare sulle convocazioni dell'Assemblea di Sezione;
- c) di proporre ogni tipo di provvedimento disciplinare nei confronti dei soci indegni od inadempienti;
- d) di esercitare in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea con riserva di ratifica da parte di questa;
- e) di adempiere a tutte le altre funzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, dal presente Statuto, dalle istruzioni e dalle deliberazioni superiori e dall'eventuale Statuto della Sezione da approvare dall'Assemblea generale dell'Associazione.

## **ART. 28**

**Presidente di Sezione** - Il Presidente della Sezione, eletto dall'Assemblea di Sezione, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione e adempie a tutte le funzioni che gli siano attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dalle deliberazioni dell'Associazione. E' di diritto Presidente dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione e partecipa di diritto al Consiglio Generale, con facoltà di delega al Vicepresidente in caso di impedimento.

## **ART. 29**

**Comprensori e zone** - In relazione a quanto previsto agli articoli 2 e 3 del presente Statuto, le imprese associate possono essere raggruppate, nell'ambito dell'Associazione, per Compensorio e per Zona.

Sulla istituzione dei Comprensori delibera il Consiglio Generale dell'Associazione.

Il Compensorio è costituito dalla riunione in Assemblea di tutti gli aderenti all'Associazione che svolgono attività industriale nell'ambito del Compensorio medesimo.

L'Assemblea di Compensorio funge da centro di raccolta di problemi e di interessi generali ad ampio raggio scaturiti entro la stessa delimitazione territoriale ed elegge nel proprio seno il Rappresentante, il Vice-Rappresentante e il Comitato del Compensorio. Il Rappresentante di Compensorio ed il suo sostituto svolgono una funzione di costante collegamento tra l'Associazione e l'Assemblea di Compensorio.

Il Rappresentante di Compensorio partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Generale dell'Associazione; egli potrà farsi sostituire dal Vice-Rappresentante, il quale possiede diritto di voto; in caso di impedimento del Rappresentante e del Vice Rappresentante, potrà essere delegato un altro componente il Comitato che parteciperà alle riunioni con diritto di voto.

Il Rappresentante di Compensorio dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Di ogni riunione del Compensorio e del suo Comitato un apposito verbale sarà redatto da una persona incaricata dal Presidente della riunione e da lui sottoscritto. Sulla istituzione delle Zone delibera il Consiglio di Presidenza dell'Associazione.

La Zona può essere istituita per l'esame di problemi e di interessi determinati inerenti alla Zona stessa.

## **ART. 30**

**Modalità di riunione** - Per le modalità di riunione dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione, nonché dell'Assemblea e del Comitato del Compensorio, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite rispettivamente per l'Assemblea e per il Consiglio Generale dell'Associazione.

## **ART. 31**

**Comitato della Piccola Impresa** - Nell'ambito dell'Associazione è istituito il "Comitato della Piccola Impresa", di seguito "Comitato", esclusivamente composto da imprenditori che siano titolari o legali rappresentanti di aziende che occupano non più di trentacinque dipendenti.

Il Comitato è costituito da un numero di componenti pari al numero dei comprensori istituiti dal Consiglio Generale, nonché da un ulteriore componente in rappresentanza del Compensorio, che nel proprio ambito riunisce il più alto numero di piccole imprese.

I componenti sono nominati dal Consiglio Generale su indicazione dei singoli comprensori.

Al riguardo ogni comprensorio provvede all'indicazione di un proprio candidato. Al comprensorio, che riunisce nel proprio ambito il più alto numero di piccole imprese, spetta una ulteriore indicazione nominativa.

Il Comitato provvede all'elezione nel suo interno del Rappresentante della Piccola Impresa, nonché del Vice-Rappresentante. Il rappresentante della Piccola Impresa dura in carica 4 anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.

Il Comitato della Piccola Impresa esamina i problemi specifici delle aziende minori per il migliore inserimento delle stesse nell'attività industriale ed economica, formulando eventuali proposte da sottoporre attraverso proprio rappresentante alla discussione dei competenti Organi dell'Associazione.

I singoli componenti il Comitato partecipano inoltre con diritto di voto anche al Comitato di comprensorio di quel comprensorio che li ha indicati per la nomina al Consiglio Generale.

Il Rappresentante della Piccola Impresa fa parte di diritto del Consiglio Generale. E' inoltre membro di diritto del Consiglio di Presidenza.

### **ART. 32**

**Gruppo Giovani** - Nell'Ambito dell'Associazione é istituito il "Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria".

La composizione, il funzionamento e gli scopi del Gruppo Giovani sono disciplinati da apposito Regolamento, soggetto all'approvazione del Consiglio Generale dell'Associazione.

Il Presidente del Gruppo Giovani é di diritto membro del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale dell'Associazione; Il Presidente del Gruppo Giovani dura in carica 4 anni non è rieleggibile.

### **ART. 33**

**Disposizioni generali sulle cariche** - Le cariche associative sono gratuite.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti di imprese inquadrate quali soci effettivi dell'Associazione ed in regola con il pagamento delle quote associative al 31/12 dell'anno precedente, nonché con l'obbligo del doppio inquadramento ove previsto.

Per rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia che siano membri del Consiglio di Amministrazione, direttori generali oppure dirigenti con qualifica non inferiore a direttore.

Le cariche associative decadono qualora venga meno il rapporto sottostante tra l'eletto e l'impresa che esso rappresenta. Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

I nominati nelle Commissioni di organismi di rappresentanza esterne all'Associazione; hanno obbligo di riferire sulla loro attività una volta all'anno al Presidente o, su suo invito, dal Consiglio di Presidenza.

Tutte le persone investite di cariche sociali, che non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificazione, decadono dalle cariche stesse e dovranno essere sostituite.

### **ART. 34**

**Il Direttore** - Agli uffici dell'Associazione é preposto il Direttore. Egli dirige gli uffici dell'Associazione e determina le mansioni da affidare ai propri collaboratori.

Propone alla Presidenza l'assunzione ed il licenziamento del personale.

Assiste le Sezioni nell'esplicazione delle loro funzioni; partecipa alle riunioni degli organi collegiali dell'Associazione con voto consultivo.

Collabora attivamente con il Presidente e con i Vicepresidenti, proponendo ed attuando indirizzi, soluzioni e provvedimenti ritenuti utili al conseguimento degli scopi statutari.

Sovrintende all'amministrazione delle entrate e delle spese dei fondi di attinenza dell'Associazione in relazione alle risultanze del bilancio preventivo e del conto consuntivo, firma con il Presidente gli ordinativi di incasso e di pagamento e cura la preparazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'esame della Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale.

### **ART. 35**

**Patrimonio sociale** - Il patrimonio sociale é formato:

- a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque vengano in possesso dell'Associazione;
- b) dai contributi sociali;
- c) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo finché non siano erogate;
- d) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali.

Il patrimonio sociale con ogni suo incremento ed accessione é indivisibile fra i soci; in caso di cessazione del rapporto associativo dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.

### **ART. 36**

**Amministrazione del patrimonio sociale** - L'amministrazione del patrimonio e la gestione dei fondi tutti di pertinenza dell'Associazione spettano al Consiglio di Presidenza.

I singoli atti amministrativi dell'Associazione e comunque quelli relativi alla erogazione delle spese, all'incasso dei fondi ed al loro movimento, dovranno essere sottoscritti dal Presidente unitamente al Direttore.

### **ART. 37**

**Esercizio finanziario dell'Associazione - Bilancio** - L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio vengono predisposti il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo secondo le disposizioni previste da Confindustria, nonché da specifici accordi tra Confindustria e le singole componenti del sistema.

Il bilancio consuntivo é sottoposto a certificazione.

I bilanci, consuntivo e preventivo, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

Il bilancio consuntivo dovrà essere corredato da una relazione del Presidente e dei revisori dei Conti sull'andamento della gestione sociale.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

### **ART. 38**

**Modifiche statutarie e scioglimento** - Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate é consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento dell'Associazione é deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 65% dei voti presenti che rappresentino almeno il 30% dei voti esercitabili. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

#### **ART. 39**

**Verbali di Assemblea** - Di ogni Assemblea e degli organi dell'Associazione, di cui all'art. 10, lettere a), b) e c), sarà redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Direttore dell'Associazione, che funge da Segretario. L'approvazione del verbale di Assemblea avviene dopo silenzio assenso dopo 15 giorni dal invio a tutti i soci, per tutti li altri organi all'apertura della seduta successiva.

#### **ART. 40**

**Rinvio al Codice Civile ed interpretazione del presente Statuto** - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile.

In caso di dubbi l'interpretazione delle norme del presente Statuto ha luogo sulla base del testo italiano.